**COMUNE DI VADO LIGURE**
**(PROVINCIA DI SAVONA)**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E _____ PER LA GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE**

L'anno _____ (202__) il giorno _____ (_____) del mese di _____, in Vado Ligure e nella Casa Comunale, Piazza San Giovanni Battista, n. 5,

**TRA**

Dott.ssa Silvia Rebattoni, nata a Milano (MI) il 18/07/1966 la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Settore III - Servizi Socio-Assistenziali, Educativi Culturali, Sportivi e Commercio del Comune di Vado Ligure, domiciliata per la carica in Vado Ligure, Piazza S. Giovanni Battista, n. 5, (P.I. e Codice Fiscale n. 00251200093), in forza dell' Atto Sindacale R.G. n. _____ del _____ dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

**E**

Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione _____, con sede legale a _____, in _____- P.I.: _____ -, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, d'ora in poi chiamata anche "concessionario",

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 34 del 30/07/2026 con la quale si attestava che l'Impianto Sportivo in questione risulta privo di rilevanza economica e con la quale si dava mandato al Responsabile del Settore III ai fini dell'avvio delle procedure per il nuovo affidamento gestionale;

- con deliberazione di giunta Comunale R.G. n. 34 del 30/07/2026, nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Regolamento comunale a riguardo delle strutture prive di rilevanza economica, si dava atto che il risultato di gestione dell'impianto medesimo, così come evidenziatosi nel relativo piano economico finanziario, era da considerarsi come termine massimo di riferimento per la compartecipazione

economica comunale e, come tale, utilizzato come base d'asta nella procedura di affidamento;

**PRESO ATTO CHE**

- con determinazione R.G. n. 2201 del 30/10/2026, nell'imminenza della scadenza della convenzione in essere concernente la gestione dell'impianto sportivo in parola, si avviava un'indagine preliminare finalizzata a recepire manifestazioni di interesse in ordine all'affidamento della gestione del pallone geodetico dei Giardini a mare "C. Colombo", rivolta ai soggetti ammessi alla conduzione dell'impianto sportivo medesimo, a norma del vigente "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali";

- si procedeva, in ordine alla predetta indagine, per il tramite della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dal _____ al _____, di avviso formulato secondo i termini ed i contenuti di cui all'allegato mandato a far parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

- che, nei termini stabiliti dal menzionato avviso, sono pervenute n. _____ manifestazioni d'interesse delle seguenti associazioni:

_____
_____
_____
_____

- che dalle operazioni di disamina della documentazione richiesta e prodotta, è risultata affidataria
l'Associazione_____
_____

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Vado Ligure all'Associazione_____ della gestione dell'impianto sportivo comunale del pallone geodetico.

Il complesso immobiliare, costituito dalla struttura geodetica che ospita il campo sportiva da basket e dagli annessi spogliatoi, è sito presso i Giardini a mare "C. Colombo" e ricade sui mappali, 323, 324 e 74, di cui gli ultimi due intestati al Demanio dello Stato. L'immobile non è stato ancora censito al Catasto Fabbricati.

L'impianto - così come sommariamente sopra descritto e meglio individuato nella planimetria che, vistata da entrambi i contraenti, si manda a far parte integrante e sostanziale del presente atto - dovrà adibirsi, in forza della sua composizione strutturale, alla pratica del gioco della pallacanestro e di tutte le altre discipline sportive praticabili in contesti similari.

**Art. 2 - Durata**

L'affidamento avrà una durata di anni 5 (cinque), a far data dal _____ rinnovabile, con atto motivato, fino a un massimo di anni 3, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

A norma di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi", la durata della concessione in gestione potrà essere ulteriormente incrementata, nel rispetto di un periodo massimo di anni 20, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti da effettuarsi a proprie cura e spese da parte del concessionario. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Alla scadenza della concessione, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento anche al fine di permettere la conclusione dell'anno agonistico.

Il giorno della scadenza della concessione, l'impianto, unitamente alle attrezzature, dovrà essere riconsegnato al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione e le risultanze della riconsegna dovranno essere riportate in apposito verbale.

In caso di ritardata consegna, si conviene che il Concessionario versi una penale di € 100,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo.

**Art. 3 – Finalità della gestione**

Il concessionario si impegna a gestire l'impianto affidato primariamente ai fini dello svolgimento delle attività sportive consentite e di cui al precedente Art. 1.

Dovrà, in ogni caso, garantirne l'uso pubblico finalizzato alla pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, attivandosi perché sia privilegiato un utilizzo che valorizzi la funzione sociale dello sport.

Ogni eventuale diverso utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, con specifici atti ed in via eccezionale e temporanea, a fronte, comunque, di precise garanzie a tutela dell'integrità degli impianti stessi.

**Art. 4 – Consegna e modalità di utilizzo**

Il Concessionario riceve l'impianto, le attrezzature ed i locali annessi nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a mantenerli tali, salve migliorie realizzate dal concedente ovvero dal concessionario medesimo, a seguito di autorizzazione del Comune. Quanto affidato con la presente convenzione dovrà essere utilizzato secondo la normale diligenza ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni di qualsiasi genere alle persone ed alle cose.

La consegna del complesso sportivo verrà fatta constare da apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno del sodalizio affidatario. Alla scadenza della concessione, il complesso sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione.

In funzione del presente affidamento, il concessionario è costituito custode dell'impianto in affidamento ed è quindi responsabile dei danni eventuali cagionati a terzi dalle cose custodite a norma dell'art. 2051 del Codice Civile.

**Art. 5 - Soggetti utilizzatori**

Al Concessionario fa capo la diretta gestione della struttura ed allo stesso è fatto divieto di affidarla a terzi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione.

Il concessionario ha la facoltà di utilizzare l'impianto per le pratiche sportive consentite, disciplinando autonomamente la propria attività sportiva.

Previa autorizzazione del Comune e ferma restando, in ogni caso, la prevalenza dell'utilizzo da parte del concessionario, allo stesso è comunque consentito di sub-concedere in uso l'impianto ovvero singoli spazi sportivi dello stesso, ai seguenti soggetti:

a) Istituzioni scolastiche vadesi;
b) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici vadesi;
c) Forme associative sportive iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
d) Associazioni, enti o gruppi vadesi di promozione sportiva, ricreativa, formativa ed amatoriale;
e) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
f) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) Altri enti, associazioni e sodalizi non vadesi, secondo l'ordine tipologico di cui ai precedenti punti a), b), d);
h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nell'ambito di spazi che possano permettere un uso sportivo non organizzato;
i) In via residuale, soggetti aventi fini di lucro.

I soggetti di cui al precedente comma sono elencati in ordine di priorità. Ai fini della sub-concessione, il concessionario dovrà tenere conto di tale ordine qualora si verifichi l'evenienza, con riferimento all'intero impianto ovvero a singoli spazi, di più richieste in relazione a medesimi periodi, giorni ed orari.

Fatta salva l'evenienza dell'uso occasionale concernente i soggetti di cui al precedente punto h), il concessionario attiva le sub-concessioni per il tramite di apposite convenzioni da prodursi, in ogni caso, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali"

**Art. 6 – Riscossione tariffe**

In considerazione dei complessivi oneri gestionali assunti, il concessionario, a fronte di una sub-concessione, applica al sub-concessionario le tariffe d'uso nei termini deliberati annualmente dall'Amministrazione Comunale e riscuote le medesime. Il concessionario dovrà rilasciare al soggetto utilizzatore regolare fattura o ricevuta.

Nel caso di sub-concessioni annuali, il concessionario dovrà richiedere il pagamento del dovuto frazionato in ratei trimestrali, da versarsi nei termini stabiliti nei rispettivi atti convenzionali.

Nel caso di sub-concessioni per manifestazioni a pagamento di carattere non sportivo, ferma restando la preventiva autorizzazione del Comune allo svolgimento delle medesime, il

concessionario potrà richiedere, oltre alla quota tariffaria, una percentuale non superiore al 10%, da calcolarsi sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

E' fatto obbligo al concessionario concedere a titolo gratuito l'uso dell'impianto ovvero singoli spazi sportivi dello stesso alle scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. L'uso a titolo gratuito dovrà altresì concedersi alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive studentesche e per attività riferite allo svolgimento dei progetti scuola sport inseriti nei P.O.F. delle scuole dell'obbligo.

In deroga alle previsioni di cui al comma 1, il Comune si riserva la facoltà di concedere a titolo gratuito gli impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per la realizzazione di attività occasionali rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, tenendo conto primariamente delle seguenti condizioni:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

**Art. 7 - Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le attività gestionali e delle spese relative alla conduzione dell'impianto concernenti:

a) custodia, apertura e chiusura;
b) pulizia e ordinaria manutenzione;
c) fornitura di acqua, luce, gas e riscaldamento;
d) tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In ordine ai contratti relativi alle utenze elencate sub lett. c), il concessionario deve provvedere, se del caso, alla loro volturazione da effettuarsi, a propria cura e spese, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Al concessionario fanno altresì capo le seguenti obbligazioni:

- mantenere le condizioni di agibilità, di fatto e di diritto, dell'impianto provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, segnalando tempestivamente le problematica all'Amministrazione Comunale;
- predisporre il piano di emergenza per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e provvedere al mantenimento dei presidi antincendio, provvedendo alle annuali verifiche ed alla tenuta dei relativi registri;
- verificare che gli accessi alla struttura non superino il numero degli spettatori previsti dal vigente certificato di agibilità;
- vigilare sulla corretta osservanza del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" da parte degli utenti, provvedendo ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o alle attività che in esso si svolgono;
- mantenere nella struttura, durante i periodi di utilizzo, un dirigente dotato di apposita tessera di riconoscimento che assicuri il rispetto della presente convenzione e ne risulti responsabile. I nominativi dei dirigenti responsabili sono comunicati preventivamente al Comune;

- presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto;
- presentare un prospetto annuale dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;

Fatte salve le previsioni di cui ai commi precedenti, il Concessionario organizza e gestisce l'attività sportiva e le altre eventuali manifestazioni autorizzate, assumendosi la responsabilità che ne consegue anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro. Pertanto gli eventuali incidenti che dovessero verificarsi nelle stesse strutture e nei locali accessori sono a completo carico del concessionario medesimo, con manleva del Comune da ogni responsabilità.

Il concessionario si assume inoltre gli obblighi di gestione della sicurezza come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 all'articolo 19 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005.
Sono altresì a carico del Concessionario, con esclusione di qualsivoglia onere o responsabilità per il Comune, ogni procedimento o richiesta per l'ottenimento di autorizzazioni inerenti l'attività gestionale con riguardo alla normativa igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di sicurezza sul lavoro.

**Art. 8 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Al fine di una più precisa individuazione degli obblighi a carico del concessionario e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si conviene che:

- per «manutenzione ordinaria», le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.
- per «manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

In caso di interventi urgenti non rientranti nell'ambito degli obblighi a suo carico prescritti, il concessionario può eseguirli direttamente, purché ne dia immediato avviso al Comune e tali interventi siano approvati dal Responsabile del servizio competente. Per detti interventi al concessionario sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, al concessionario è concessa facoltà di eseguire, a proprie cura e spese e previa autorizzazione del Comune, tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utili o necessari, senza che sorga, in capo allo stesso, alcun diritto ad indennizzi durante ovvero al termine del rapporto contrattuale.

Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da carenze o negligenze imputabili al gestore, così come sopra descritti oltreché quelli di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti al precitato D.P.R. 380/2001.

**Art. 9 - Responsabilità ed assicurazione**

Il Concessionario è responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose in conseguenza della gestione dell'impianto affidato ed assume nei confronti del Comune l'onere del relativo risarcimento, fatta salva l'eventuale surroga nei confronti del diretto responsabile.
Il Concessionario manleva il Comune da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni da chiunque ed a qualsiasi titolo pervenuta in ragione delle attività e della gestione dell'impianto e delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario, a copertura delle attività prestate in tale veste, dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa, con la quale garantire la copertura del risarcimento danni per responsabilità civile, con un massimale congruamente fissato in ragione di ogni possibile conseguenza dannosa derivante al Comune e/o a terzi dalla gestione della struttura e dalle attività in essa esercitate.

**Art. 10 - Utilizzo temporaneo da parte del Comune o di enti terzi**

Con preavviso di almeno giorni 15 da trasmettere al concessionario, Il Comune potrà utilizzare direttamente e gratuitamente l'impianto oggetto della presente convenzione ai fini dell'organizzazione di manifestazioni, sportive e non, e di ogni altra attività istituzionale.

In tale evenienza, senza che ciò interferisca con il regolare svolgimento dell'attività sportiva ufficiale del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a prestare gratuitamente tutta l'assistenza necessaria alla buona riuscita di tali iniziative. Il concessionario è comunque manlevato da eventuali danni accertati come conseguenza del predetto temporaneo utilizzo.

**Art. 11 – Importo di gestione a carico del Comune**

Il Comune verserà al Concessionario la somma annua di € 13.050,00=, oltre IVA di legge, a titolo di corrispettivo per la gestione dell'impianto di cui in oggetto.

Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto al concessionario in due ratei semestrali, rispettivamente entro il mese di giugno ed il mese di dicembre di ciascun anno, a fronte dell'emissione a suo carico di regolari fatture.

Nella considerazione che il corrispettivo di cui in parola è stato quantificato in tali termini in funzione del Piano economico finanziario relativo all'impianto in questione, approvato con precedente deliberazione della G.C. n. 60 del 23/12/2025, le parti convengono che, nel caso si producano, in vigenza della presente convenzione, fatti tali da incidere in modo sostanziale sulle risultanze del predetto Piano, la quantificazione di detto contributo potrà essere oggetto di revisione.

**Art. 12 – Esclusione dal pagamento di canoni d'uso**

In considerazione del fatto che l'impianto risulta privo di rilevanza economica (deliberazione del C.C. n. 34/2026, il concessionario non è soggetto al pagamento di canoni d'uso a favore del Comune..

**Art. 13 - Inagibilità della struttura**

Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora nell'ambito dell'impianto affidato l'attività sportiva dovesse essere interrotta o sospesa in virtù della inagibilità dello stesso, da qualsiasi causa determinata.

**Art. 14 – Parti dell'impianto adibiti ad usi particolari**

Al concessionario è consentita la vendita di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici, previa autorizzazione del Comune.

Alla scadenza della convenzione il concessionario dovrà rendere liberi i locali destinati agli scopi specifici di cui al presente articolo, sgombrandoli dell'arredamento, delle attrezzature, delle scorte e di quanto altro di sua proprietà.

**Art. 15 - Pubblicità**

Al concessionario è consentito lo sfruttamento pubblicitario, sia visivo che sonoro, dell'impianto sportivo, con l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia oltreché al pagamento della relativa imposta di pubblicità, se ed in quanto dovuta.

Il materiale pubblicitario utilizzato dovrà in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia, essere rispondente alle normative antincendio e di sicurezza ed essere posizionato in modo da non ostruire o mascherare impianti di illuminazione, uscite di emergenza ovvero impedire la visuale agli spettatori.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che possano derivarne a terzi, tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

**Art. 16 - Personale**

Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente affidamento, il concessionario si impegna ad utilizzare propri soci in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento delle relative mansioni ovvero idoneo personale in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale utilizzato per la gestione della struttura, sollevando il Comune da responsabilità per rapporti di lavoro ovvero per prestazioni d'opera che abbiano ad intercorrere tra il gestore e terzi, in specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 cod. civ.

Il concessionario si impegna altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del personale.

Per tutta la durata della concessione il concessionario è tenuto alla designazione dei soggetti incaricati della sicurezza e prevenzione incendi e farsi carico del conseguimento degli attestati previsti per legge, se ed in quanto non presenti o in scadenza. I nominativi delle persone

designate e copia dell'attestato dovranno essere trasmessi all'Ufficio Sport, con obbligo dei relativi aggiornamenti in caso di intervenuti cambiamenti.

Nel caso di organizzazione di iniziative a pagamento, anche su iniziativa del Comune, è fatto obbligo al gestore di curare il servizio biglietteria con proprio personale.
Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia)

**Art. 17 - Concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive**

Compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con le specifiche norme di sicurezza relative all'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, il concessionario può utilizzare ovvero concedere a terzi l'impianto stesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Comunale.

L'autorizzazione per tale diverso uso è comunque rilasciata dal Comune, qualora non siano ravvisate cause ostative e/o di incompatibilità in funzione dell'istanza pervenuta e opportunamente istruita dagli uffici competenti.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione delle iniziative di cui in parola sono a carico del soggetto organizzatore (concessionario ovvero soggetto terzo), al quale fano capo altresì tutti gli adempimenti di legge in merito previsti.

**Art. 18 - Garanzie**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi sottoscritti nel presente contratto ed entro 30 giorni dalla stipula dello stesso, il Concessionario dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa. Detta garanzia dovrà essere costituita per un importo di complessivi € 6.525,00=, così definito come percentuale del 10% dell'importo complessivo del corrispettivo di gestione per l'intera durata contrattuale.

In caso di garanzia fideiussoria, questa dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Nel caso di violazioni degli obblighi stabiliti nel contratto, il Comune potrà valersi della garanzia prestata, in funzione delle inadempienze del concessionario, il quale sarà tenuto, in tal caso, a ricostituirla nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile.

Il Comune, in particolare, potrà procedere alla escussione *in toto* della garanzia nei casi:

- di interruzione da parte del concessionario e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto;
- di recesso anticipato del concessionario;
- di revoca della concessione;
- di risoluzione di diritto della presente convenzione.

**Art. 19 - Controlli**

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare, in qualunque tempo e con personale appositamente incaricato, il controllo sul corretto uso dell'impianto in concessione, sul suo stato di conservazione e su ogni altro elemento costituente obbligo ascritto a carico del Concessionario. Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare od ostacolare tali controlli.

**Art. 20 - Inadempienze e clausole penali**

Nel caso in cui, a seguito di ispezioni e controlli effettuati, venissero accertate inadempienze contrattuali di qualsivoglia natura, il Comune diffida il concessionario di provvedere nel merito ai fini dell'assolvimento degli obblighi sottoscritti. La contestazione sarà prodotta in forma scritta e trasmessa a mezzo di raccomandata ovvero p.e.c..

Qualora le inadempienze contestate comportino situazioni di pericolo o un qualsivoglia pregiudizio alle condizioni di sicurezza dell'impianto, è facoltà del Comune interdire l'accesso agli utenti senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento.

Il Comune ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto ex art. 11 sino all'adempimento delle prescrizioni impartite dal Servizio competente, oltreché di comminare al Concessionario una penale di € 250,00=, nel caso di accertata:

- carenza di custodia;
- mancata effettuazione della pulizia, della manutenzione ordinaria e degli interventi di mantenimento in sicurezza dell'impianto;
- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- gestione delle sub-concessioni con conforme alle previsioni regolamentari in materia, fatto salvo quanto nel merito previsto al successivo art. 21

A seguito di due contestazioni scritte, prive di motivate giustificazioni, il Comune è legittimato ad avviare la revoca della concessione.

**Art. 21 - Revoca**

Oltre a quanto nel merito previsto al precedente art. 20, il Comune dispone, con apposito provvedimento, la revoca dell'affidamento nei casi in cui:

- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario disponga una sub-concessione senza la previa autorizzazione dell'A.C.;
- l'applicazione da parte del Concessionario di tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune.
- mancata costituzione nei termini previsti della garanzia di cui all'art. 18, comma 1.

Disposta la revoca, il concessionario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta e dovrà, in tal caso, provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune in perfetto stato di manutenzione, entro il termine indicato dal Comune.

**Art. 22 - Risoluzione di diritto della convenzione**

La presente convenzione si risolve di diritto, venendo meno le ragioni alla base del provvedimento di concessione dell'impianto, nel caso in cui si sostanzino le eventualità di seguito indicate:

a) utilizzo dell'impianto o di parti di esso in modo non conforme alle finalità previste nel presente atto;

b) contravvenzione al divieto di cui al precedente art. 5, comma 1;

c) scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;

d) inosservanza dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 25.

**Art. 23 - Controversie**

Per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente alla presente convenzione, qualora non definita bonariamente, è competente il foro di Savona.

**Art. 24 - Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici**

Il Concessionario dichiara di ben conoscere e accettare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto fra la Prefettura di Savona e il Comune di Vado Ligure in data 17.03.2015, che pur non essendo materialmente allegato al presente atto si intende integralmente accettato dalle parti che lo sottoscrivono.

**Art. 25 - Codici di Comportamento**

Il Concessionario dichiara di ben conoscere e accettare il Codice di Comportamento Generale approvato con DPR 62/2013 ed il Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Vado Ligure con D.G.C. n. 129 del 12/12/2013, che pur non essendo materialmente allegati al presente atto, si intendono integralmente accettati dalle parti che lo sottoscrivono.

L'inosservanza dei suddetti Codici di comportamento comporta la risoluzione di diritto del presente contratto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti.

**Art. 26 – Trattamento dei dati**

Il concessionario dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti dallo stesso riconosciuti e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento medesimo, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nelle informazioni ricevute, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della presente convenzione.

Il concessionario dichiara altresì che si atterrà, per quanto di competenza, alle norme di cui al richiamato Regolamento ai fini della conduzione dell'impianto affidato e dell'espletamento dei servizi connessi.

**Art. 27 - Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto fanno capo, nessuna esclusa, al Concessionario.

**Art. 28 - Rinvii**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice civile, al "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|---|---|
| **IL CONCEDENTE** | **IL CONCESSIONARIO** |
| (Comune di Vado Ligure) | (_____) |